

La composizione, i poteri e le modalità di svolgimento dei comizi centuriati

Valentina Zaffino

Secondo la tradizione si deve a Servio Tullio la creazione dei comizi centuriati. Tale assemblea aveva poteri elettorali, legislativi e giudiziari. Eleggeva, infatti, i magistrati superiori (consoli, pretori, tribuni militari a potestà consolare), votava le leggi pur non avendo diritto di proporre né diritto di emendamento, interveniva con poteri giudiziari nei casi di *provocatio ad populum*, era interpellata quando c'erano da prendere decisioni importanti riguardanti la guerra.

L'origine dei comizi centuriati è da ricercarsi nelle trasformazioni avvenute nell'esercito di Roma alla fine dell'età della monarchia etrusca e ancora in età storica si notano dei legami dei comizi con l'esercito, poiché i cittadini quando si radunavano per l'assemblea, al suono del corno, arrivavano armati al campo di Marte.

La *provocatio ad populum* ("appello al popolo") era la principale garanzia costituzionale a favore dei cittadini romani, poiché ciascuno di loro, se in pericolo per una condanna a morte, alla fustigazione o ad ingenti multe, poteva appellarsi al giudizio dell'assemblea popolare.

In età monarchica possiamo individuare qualcosa di simile all'appello al popolo, nel processo contro Orazio, che fu graziato dal popolo dopo la condanna a morte. Tuttavia l'origine della *provocatio* è da collocarsi nel primo anno della Repubblica, il 509 a.C., per opera della *gens Valeria*, dal momento che fu il console Publio Valerio ad introdurla in difesa dei cittadini condannati duramente dai consoli entro un miglio da Roma. Cicerone ci dice che questa fu la prima legge votata dai comizi centuriati. Questo atteggiamento di apertura verso la plebe, che portò ad una delle prime conquiste dell'età repubblicana, procurò a Publio Valerio il nome di Publicola.

La *lex Valeria Horatia de provocatione*, del 445 a.C., ripristinò la *provocatio*, che era stata abolita dai decemviri. La maggior parte degli studiosi considera essere realmente storica, a riguardo, soltanto una terza legge *Valeria*, del 300 a.C., mentre le due leggi precedenti sarebbero soltanto delle anticipazioni di un'istituzione che si intendeva nobilitare con il prestigio dell'antichità. La legge del 300 a.C. prevedeva una multa più consistente in difesa del diritto di provocazione, giudicando meritevole di riprovazione il magistrato colpevole di aver violato la norma.

Si può notare una comunità di fini tra l'intervento dei tribuni a favore della plebe e la *provocatio ad populum*, poiché entrambe le istituzioni intendevano tutelare i cittadini contro l'abuso di potere da parte dei magistrati. Bisogna tuttavia sottolineare che queste erano sostanzialmente molto diverse tra di loro. L'azione dei tribuni della plebe dava l'opportunità di opporsi ai magistrati e tale diritto poteva essere esercitato solo all'interno della città di Roma e solo se il tribuno era

presente ai fatti; in un certo senso si può dire che i tribuni svolgevano un'azione "rivoluzionaria" a favore della plebe. La *provocatio* era invece un diritto di cui ogni cittadino, patrizio o plebeo che fosse, poteva avvalersi in qualunque luogo se riteneva di star subendo un sopruso da parte dei magistrati.

Un passo del *De Republica* ci dà alcune importanti informazioni riguardo i comizi centuriati. Scrive infatti Cicerone: "Se voi non conoscete questa organizzazione, ve la descriverò; ora voi vedete che il conto è tale che le centurie dei cavalieri coi *sex suffragia* [i sei voti] e la prima classe dei cittadini, ai quali si aggiunge la centuria dei *fabri* [i carpentieri], a causa della loro importanza per la città, costituiscono 89 centurie. Se a queste 89 se ne aggiungono solo 8 delle 104 che restano, ecco che si forma la maggioranza decisiva per il popolo" (Cicerone, *De Republica*, II, 40).

È ipotizzabile che tra il III e il II secolo a.C. circa ci sia stata una modificazione del sistema centuriato e che siano cambiati anche la ripartizione delle centurie nelle classi, il rapporto delle centurie con le tribù e l'ordine di votazione. Dalla testimonianza di Cicerone sappiamo che il totale delle centurie della prima classe era 89. Sommando le 18 centurie di cavalieri, quella dei carpentieri e le centurie della prima classe dobbiamo riconsiderare il numero di queste ultime e credere che fossero 70 e non più 80. Possiamo credere che in seguito alla riforma ci sia stato un rapporto preciso tra le centurie della prima classe e le tribù, che fino a quel momento non avevano invece nulla in comune. Il numero delle tribù era stato portato a 35 e pare che il numero delle centurie della prima classe fosse collegato a quello delle tribù poiché erano probabilmente due per ciascuna tribù – una di *iuniores* e una di *seniores*. È incerto, invece, il rapporto tra centurie e tribù per quanto riguarda le altre classi.

Le modalità di votazione dei comizi centuriati sicuramente non rispondono alla nostra idea di democrazia e di uguaglianza, dal momento che i ricchi erano avvantaggiati rispetto ai più poveri, così che il loro voto risultava spesso decisivo. Si votava, infatti, per centuria e non per testa, non contemporaneamente, ma – almeno fino alla riforma del III o II secolo a.C. – per ordine gerarchico, iniziando dalle centurie degli *equites*. Molto spesso le classi più basse non erano neppure interpellate e non esprimevano il proprio voto, poiché per raggiungere il quorum era sufficiente che le 18 centurie di *equites* e le 80 della prima classe si accordassero tra di loro.

Il voto fu orale sino alla fine del II secolo a.C., quando, con una serie di leggi, dette tabellarie, fu introdotto il voto scritto su scheda.

Risulta più difficile capire come avvenisse la scelta dei magistrati. Tale sistema di elezione probabilmente fu modificato più volte nel corso del tempo e tale procedura si prestava a brogli e pressioni, poiché fino a quando il voto non fu segreto ciascuno riferiva il proprio voto ad un *rogator*, che aveva il compito – come è chiaro dal suo stesso nome – di interrogare ciascun membro

delle centurie e delle tribù e di riportare i voti su un registro. Spesso il *rogator* era un uomo molto importante e potente, e ciò era causa di una notevole influenza sugli elettori.

A partire dal 139 a.C. alcuni plebisciti introdussero il voto segreto in forma scritta (*leges tabellariae*, da *tabella*, “scheda per la votazione”). Non è difficile credere che questo provvedimento fu voluto dai tribuni e osteggiato dagli ottimati. Le leggi che furono promulgate furono: la *lex Gabinia tabellaria*, del 139 a.C., riguardante i comizi elettorali; la *lex Cassia tabellaria*, del 137 a.C., riguardante i comizi giudiziari, eccetto i casi di *perduellio*; la *lex Papiria tabellaria*, del 131 a.C., riguardante i comizi legislativi; la *lex Caelia tabellaria*, del 107 a.C., sui comizi giudiziari riguardanti i casi di *perduellio*. I votanti da allora furono divisi in settori da barriere (*saepta*) secondo le centurie e le tribù e salivano su passerelle (*pontes*). Qui inserivano in un’urna la scheda su cui avevano espresso il proprio voto. Poteva accadere, tuttavia, che i brogli continuassero a esistere e che le schede venissero falsificate o precompilate, o che gli elettori subissero minacce e intimidazioni.

La centuria che aveva diritto a votare per prima era detta *prerogativa*, era scelta a sorte e tale sorteggio aveva un importante significato religioso che attribuiva al primo voto un valore determinante e di presagio (*omen*), come lo stesso Cicerone sottolinea: “Una sola centuria prerogativa ha abbastanza autorità perché nessuno è mai stato nominato per primo da essa senza poi essere stato nominato console o in quell’elezione, o, al massimo, nell’anno dopo” (Cicerone, *Pro Plancio*, 49).

Bibliografia consultata

G. Poma, *Le istituzioni politiche del mondo romano*, Bologna, 2002, pp. 56-59.

Valentina Zaffino